

Polizza di assicurazione di impianti e apparecchiature elettronici

Descrizione del rischio e determinazione del premio

AM ET SP.A.

1) Elaboratori elettronici di dati con unità periferiche e accessorie (monitor, tastiere, mouse, casse acustiche, stampanti, lettori cd rom, espansione di memoria, modem, plotter, scanner, gruppi di continuità o altri dispositivi di protezione dedicati) Esclusi personal computer portatili ed esclusi gli elaboratori collocati in locali adibiti a reparti industriali; Calcolatrici e macchine per ufficio in genere, compresi fotocopiatrici, telescriventi (telex), telEfax, videotel; Centrali telefoniche esclusa la rete di linea; Impianti di allarme (rilevatori di incendio, impianti antifurto, sicurezza e simili)

Euro

Garanzia Supporti dati

Euro

Garanzia Maggiori costi

Eur

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni.

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

AZIENDA O SOCIETÀ (S.p.A.)

CONTRAENTE E ASSICURATO

AMET TRANI Piazza Plebiscito n.20

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Descrizione dell'attività del contraente prevista dallo Statuto Sociale

La società si occupa:

- a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita d'energia elettrica;
 - b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;
 - c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audio-video;
 - d) gestione ed esercizio d'impianti di cogenerazione e d'energia alternativa;
 - e) il trasporto e la mobilità pubblica e privata di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo in territorio, urbano, suburbano, extraurbano e tutte le attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;
 - f) gestione ed esercizio d'infrastrutture per il trasporto;
 - g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura sia su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;
 - h) gestione ed esercizio d'attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;
 - i) servizi coordinati all'assistenza, alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;
 - j) gestione ed esercizio d'impianti semaforici di segnaletica luminosa;
 - k) gestione ed esercizio d'impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;
 - l) progettazione e gestione di piani di viabilità;
 - m) gestione ed esercizio d'impianti di pubblica illuminazione;
 - n) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere;
 - o) gestione, manutenzione ed esercizio d'acquedotto e fognatura;
 - p) la società svolge le attività di consulenza e del rispetto della normativa vigente,
- La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o anche attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.
- Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale.
- Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi e attività:

- 1) consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione ai settori simili o collegati al proprio;
- 2) assumere contratti anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- 3) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- 4) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- 5) gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, I° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.
- regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

A fronte della stabilizzazione del rapporto nel tempo la contraente è disposta a rivedere le clausole dei capitoli non gradite all'impresa attraverso una procedura negoziata, ovvero ad inserirne delle altre di reciproco gradimento quali l'estensione dei vantaggi contrattuali all'utenza fidelizzata (abbonati) e in minor parte a quella ordinaria. A promozione di questa opzione negoziata sulla poliennalità scontata la contraente può impegnarsi ad attivare una stazione di Risk-Management attivo volta a tenere sotto controllo il rischio del trasporto a cominciare dalla attuazione della manutenzione programmata di bus, linee, officina ed altre attività.

L'attivazione di questo punto avverrà eventualmente nel corso della trattativa negoziata in gara.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa,

è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D.Lgs. 209/05).

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che

comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7. VARIAZIONI TARIFFARIE E DIRITTO DI RECESSO

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse con l'applicazione di regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione entro il giorno precedente la scadenza del contratto (art. 172 D.Lgs. 209/05)

1.8 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.9 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.10 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto

attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.11 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrare il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Norme relative all'assicurazione di impianti e apparecchiature elettronici

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causali agli impianti e alle apparecchiature elettronici assicurati, anche se di proprietà di terzi purchè utilizzati dal Contraente sulla base di contratti di leasing o altre forme di locazione, da un qualunque evento accidentale, fermo guaiti stabiliti al successivo Art. 3.2

Gli impianti e le apparecchiature elettronici si intendono assicurati nell'ubicazione indicata nella presente polizza, purchè collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i daini:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraete, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
- c) verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di calco e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per gli impianti e apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli impianti e apparecchiature fissi;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli impianti e apparecchiature assicurati;
- e) di natura estetica che non siano connessi con daini indennizzabili;
- f) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dell'inserimento in garanzia degli impianti e apparecchiature assicurati;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonchè a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli impianti e apparecchiature assicurati;
- h) per ammanchi constatati in sede di inventario, per smarrimenti in genere;
- i) di deperimenti, logoranti, usura, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamenti o causati dagli **Effetti** gradualmente degli agenti atmosferici;
- j) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore degli impianti e apparecchiature assicurati;
- k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi;
- m) causati da atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili, salvo i danni di furti;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi

Sono altresì esclusi:

- o) i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica, anche se non sottoscritti dall'Assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:

a) controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;

■ eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;

■ aggiornamento tecnologico;

■ riparazione (o eliminazione di daini, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause

- accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio;
- p) i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia ad impianti e apparecchiature per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici;
 - ci) i danni agli impianti e alle apparecchiature in depositi, giacenza o immagazzinamento;
 - r) i danni ai conduttori esterni agli impianti e apparecchiature elettronici assicurati, non costituenti la dotazione degli stessi,
 - s) i costi di scavo, s'erro, puntellatura, demolizione e rifacimenti) di muratura, pavimentazione e simili

Art. 3.3 - Danni di furto

Limitatamente ai danni di furto, tentati) o consumato, la garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso il esterno dei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinale, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiscandalo, metallo o lega metallica, chiusi con sei-dure, lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con l'altezza minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feriti di superficie non superiore a 100 cm²

Se detti mezzi di chiusura non esistano o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non sono messi in funzione, l'indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo con il minimo pari all'importo della franchigia indicata nella presente polizza. Sono parificati ai danni di furti i danneggiamenti agli impianti e alle apparecchiature assicurati, provocati in occasione del tentati) o consumato furti.

Art. 3.4 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) nel caso di "danno suscettibile di riparazione":
 - a1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento) del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianti o l'apparecchiatura danneggiata nello stato) funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - a2) si stima il valore ricavabile, al momento) del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come da comma a1) diminuito) dell' import3 stimati come da comma a2), salvo che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'import3 stimati come da comma a1)
 - b) Nel caso di "danno non suscettibile di riparazione":
 - b1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchiatura danneggiata colpita dal sinistro stesso,
 - b2) si stima il valore ricavabile dai residuiL'indennizzo massimo sarà pari all'import3 stimati come da comma b1), diminuito dell' import3 stimati) come da comma b2)
- Questa stima riguarda solo impianti e apparecchiature in funzione e è valida a condizione che: _ i danni si siano verificati entro 5 anni **successivi** a quello di costruzione;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del sinistro;
 - il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiata, oppure questo/a sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:
b3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati, al momento del sinistro, tenuti conto della sua vetustà e dei suoi deperimenti per uso o altra causa;
b4) si stima il valore ricavabile dai residui
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come da comma b3), diminuito dell'importo stimato come da comma b4)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b)

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiata o al suo rimpiazzo con altro/a uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimenti

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale

Art. 3.5 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettronici, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un impianto o apparecchiatura nuova e uguale oppure, se questi non fossero più disponibili, con uno/a equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccede, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro

Art. 3.6 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Inoltre, non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite

Art. 3.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraete o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza:
 - entro 48 ore dal momento in cui il sinistro si è verificato qualora comporti un danno indennizzabile a termini di una o più delle seguenti Condizioni Speciali "Maggiori costi", "Supporti di dati", "Dati su dischi fissi ad uso memoria di massa";
 - entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, qualora il sinistro non comporti alcun danno indennizzabile a termini delle suddette Condizioni Speciali

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile

Il Contraete o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furba rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo precisando, in particolare, il momento, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questi diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite con l'obbligo dell'Assicurato di ottemperare alla richiesta della Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore degli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, del materiale e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al comma a)

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui al comma b); lo stato degli impianti, apparecchiature ed altre cose assicurate non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraete o dall'Assicurato non avviene entro 8 giorni dall'invio di cui al comma b), questi può prendere tutte le misure necessarie

Art. 3.8 - Sospensione dell'assicurazione per gli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per gli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 3.9 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraete o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti impianti, apparecchiature od altre cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette gli stessi se salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questi, perde il diritto all'indennizzo

Art. 3.10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraete o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraete con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.11 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraete o l'Assicurato ha adempiuto al disposto dell'Art. 3.7;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli impianti e delle apparecchiature assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3.5;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraete con apposito atto unico, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in

apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione del patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

Art. 3.12 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.13 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori

Se al momento del sinistro esistano altra o altre assicurazioni sugli stessi impianti, apparecchiature ed altre cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha Effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperti da tale altra o tali altre assicurazioni

Art. 3.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni

L'accertamento e la liquidazione dei danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato

Art. 3.15 - Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni

Art. 3.16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutati il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 3.2 comma a)

Art. 3.17 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo, dovuto dalla Società, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di 250,00 Euro salvo quanto eventualmente stabilito dalle singole estensioni o delimitazioni di garanzia relativamente alle stesse

Art. 3.18 - Danni da fenomeno elettrico

I danni agli impianti e apparecchiature assicurati causati da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, fermo restando le esclusioni di cui all'Art. 3.2.

Il pagamento del relativo indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di:

- 250,00 Euro, qualora risulti danneggiato dal medesimo evento un dispositivo di protezione contro i daini o disturbi elettrici, dedicati alle apparecchiature elettroniche, oppure risulti danneggiato dal medesimo evento l'interruttore differenziale (salvavita) o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente, installati dopo il contatore dell'azienda distributrice nell'impianto elettrico a cui sono collegati gli impianti e apparecchiature assicurati;
- un ammontare pari al 50% dell'indennizzo medesimo con il minimo di 500,00 Euro, qualora non risulti danneggiato nessun tipo di protezione sopraindicata

Art. 3.19 - Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria al servizio degli impianti e apparecchiature assicurati, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a

variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro

Art. 3.20 - Impianti e apparecchiature elettroacustici o audiovisivi

Relativamente agli impianti e apparecchiature elettroacustici o audiovisivi sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini

Art. 3.21 - Impianti e apparecchiature elettromedicali

Relativamente agli impianti e apparecchiature elettromedicali sono esclusi dall'assicurazione i danni alle sonde, ai microfoni, agli elettrodi, alle testine, ai cavetti di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'impianto o apparecchiatura assicurati.

Art. 3.22 - Impianti e apparecchiature fisico-medici per odontoiatria

Relativamente agli impianti e apparecchiature fisico-medici per odontoiatria, sono esclusi dall'assicurazione i danni a testate di turbine, a pezzi angolari per trapani e a tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'impianto o apparecchiatura assicurati

Art. 3.23 - Impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione

Relativamente agli impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione sono esclusi dall'assicurazione i danni alle sonde, agli elettrodi, ai sensori, ai cavi di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'impianto o apparecchiatura assicurati

Art. 3.24 - Litotritori

Relativamente ai litotritori, sono esclusi dall'assicurazione i danni ai componenti necessari alla trasmissione al paziente delle onde d'urto, quali i sacchetti d'acqua, le testine delle onde d'urto, gli elettrodi, il dispositivo di carica e scarica ed il generatore delle onde d'urto, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'apparecchiatura assicurata

Art. 3.25 - Impianti e apparecchiature installati all'aperto o all'interno di locali in zona isolata

Relativamente agli impianti ed apparecchiature installati all'aperto o all'interno di locali in zona isolata, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 25% del I' indennizzo medesimo, con il minimo di 250,00 Euro per:

- a) i danni causati da qualsiasi evento atmosferico;
- b) i danni di furti, tentati o consumati;
- c) i danni indennizzabili a termini della Condizione Speciale L - Scioperi, Sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi - sempre che tale Condizione Speciale sia operante.

4 | Condizioni Speciali

- Maggiori costi

La Società indennizza i maggiori costi documentati per:

- a) l'uso di impianto o apparecchio
- b) l'applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) le prestazioni di servizi resi da terzi,

rispetto a quelli inerenti la normale attività, sostenuti dall'Assicurato e necessari per la prosecuzione delle funzioni svolte dagli impianti e apparecchiature elettronici assicurati con la/le relative partite di riferimento precisate in polizza, a causa di un sinistro che abbia colpito gli impianti o le apparecchiature suddette, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini delle condizioni tutte di polizza.

Se a termini delle condizioni di polizza fossero esclusi i danni di importi pari o inferiore ad un determinato importo e per questo solo motivo il danno subito dagli impianti o apparecchiature elettronici non fosse indennizzabile, non sarà applicata la predetta condizione che subordina l'indennizzabilità dei maggiori costi all'indennizzabilità dei danni materiali e diretti subiti dagli impianti o apparecchiature elettronici.

I maggiori costi di carattere continuativo sono indennizzabili fino alla concorrenza del limite di indennizzo giornaliero pari a 3.012,00 Euro e della somma assicurata per il massimo periodo di indennizzo pari _____ uro.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

I maggiori costi di carattere non continuativo, quali ad esempio i costi per l'allestimento dei locali nei quali viene svolta l'attività sostitutiva, per il montaggio, smontaggio e trasporto sostitutivo, per il trasferimento dei dati, sono indennizzabili fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il massimo periodo di indennizzo.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per ogni singolo sinistro il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione degli impianti e apparecchiature danneggiati, fermo restando il massimo periodo di indennizzo pari a 120 giorni.

A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare per uno o più sinistri, che avvengono nel corso dell'annualità o periodo assicurativo, importo superiore alla somma assicurata per il massimo periodo di indennizzo, maggiorata del 10% per i costi di carattere non continuativo.

La Società non risponde dei maggiori costi:

a) conseguenti a:

danni subiti dai "supporti di dati";

— ricostituzione di qualsiasi dato o programma (software)

b) conseguenti a prolungamenti ed estensione della mancata funzione degli impianti e apparecchiature danneggiati causati da:

dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ai edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione;
- provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo;
- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli impianti e apparecchiature assicurati.
- Il pagamento dell'indennizzo, dovuto dalla Società in base alla presente estensione di garanzia sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro:
 - di _____ Euro, per i costi di carattere continuativo;
 - di un' importi pari al ___% dell'indennizzo dovuto, per i costi di carattere non continuativo

O - Supporti di dati

La Società indennizza i costi necessari ai effettivamente sostenuti per:

- a) il riacquisto dei "supporti di dati" assicurati posti nell'ubicazione indicata nella presente polizza;
- b) la ricostruzione dei "dati" contenuti nei supporti stessi, a seguito di un danno materiale e diretto ai "supporti di dati", causato da un qualunque evento accidentale, ferme le Esclusioni di cui all'A rt 3 2 e iute le altre condizioni di polizza

Agli effetti della presente garanzia:

- per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
- per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, dei dati su memorie operative delle unità centrali nonché dei programmi o di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice Civile fino alla concorrenza della somma assicurata per la presente estensione di garanzia.

Sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti. Nonché i danni da smagnetizzazione o da eliminazione dei supporti per svista.

Se la ricostruzione dei "dati" non è necessaria o non avviene entro un anno dalla data del sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Il pagamento dell'indennizzo, dovuto dalla Società in base alla presente estensione di garanzia, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un'importo pari al 10,00% dell'indennizzo stesso con il minimo di 516,00 Euro, fermo restando il disposto dell'A rt 3 3 per i danni di furto.